



Comune di Godega di Sant'Urbano

(Provincia di Treviso)

Area Amministrativa - Ufficio di Polizia Locale

Via Roma 75 - cap 31010 - c.f. 82001250263/p.iva 01543490267

tel. 0438/433010 fax 430080 e-mail: vigilanza@comunegodega.tv.it sito internet: www.comunegodega.tv.it

Registro delle Ordinanze n. 56

OGGETTO: Divieto di accattonaggio nel territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie in prossimità delle intersezioni semaforiche;

RITENUTO che i soggetti di cui sopra mendicando pongono in essere gravi pericoli:

- a) intralciando la circolazione veicolare alle intersezioni stradali,
- b) bloccando le auto in circolazione anche a verde semaforico già acceso,
- c) costringendo i conducenti a scelte forzate produttive di disagi e conflitti,

ponendo in tal modo a repentaglio il perdurare della tranquillità pubblica, a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità personale propria ed altrui;

RILEVATO che nell'esercizio dell'attività rappresentata, talvolta accompagnata anche dalla pressante richiesta di acquisto di beni, si sono verificati molteplici episodi di molestie e che ciò configura pericolo di conflitti sociali, stante i numerosi alterchi verificatesi;

RILEVATO che ogni intervento da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, diffidatorio si è dimostrato improduttivo di effetti positivi concreti, mantenendosi le rappresentate situazioni di pericolosità personale e sociale;

CONSIDERATO necessario intervenire immediatamente onde evitare il configurarsi delle predette situazioni ed evitare il diffondersi del fenomeno dell'accattonaggio;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

l'accattonaggio è vietato nei luoghi di mercato, nei pressi dei luoghi di culto, nelle vicinanze delle attività commerciali, alle intersezioni stradali semaforizzate.

Per l'inottemperanza alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Agli Organi di Polizia e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Residenza Municipale, 9 novembre 2007 .



IL SINDACO
~~Bonetti Alessandro~~
[Handwritten signature]